

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

deliberazione n. 98

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 5 AGOSTO 2025, N. 191

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECOMUSEI IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2022, N. 9
(PROMOZIONE E DISCIPLINA DEGLI ECOMUSEI)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2022, n. 9 (Promozione e disciplina degli Ecomusei);

Vista la proposta della Giunta regionale;

Ritenuto, per i motivi riportati nella relazione che accompagna la suddetta proposta, di deliberare in merito;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del Settore beni e attività culturali e la dichiarazione dello stesso che l'atto non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Disposizioni in materia di ecomusei in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2022, n. 9 (Promozione e disciplina degli Ecomusei)".

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva".

IL PRESIDENTE

f.to Dino Latini

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Pierpaolo Borroni

f.to Micaela Vitri

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECOMUSEI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4
DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2022, N. 9 (PROMOZIONE E
DISCIPLINA DEGLI ECOMUSEI)

Art. 1

(Oggetto)

1. Questo regolamento, in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2022, n. 9 (Promozione e disciplina degli Ecomusei), definisce i criteri e le modalità di gestione degli ecomusei, nonché i criteri e i requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo di interesse regionale e per l'iscrizione nel relativo elenco.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini di questo regolamento si intende per:

- a) ecomuseo: la forma museale di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 9/2022;
- b) ambito territoriale ecomuseale: la porzione di territorio esattamente delimitato, anche tramite l'ausilio di cartografia, geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo, con una identità specifica, unitaria e coesa in cui la comunità si riconosce, definito in coerenza con la vocazione e la mission dell'ecomuseo;
- c) patrimonio ecomuseale: il patrimonio culturale e paesaggistico, materiale e immateriale, individuato in modo partecipato, da conservare, trasmettere, promuovere e valorizzare;
- d) processo ecomuseale: la pratica partecipata di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, elaborata e sviluppata tramite un progetto di interpretazione ambientale e culturale da un soggetto organizzato, espressione di una comunità locale, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, con il coinvolgimento della comunità locale medesima;
- e) attività ecomuseale:
 - 1) l'attività di sviluppo e realizzazione dei progetti e degli itinerari di visita;
 - 2) l'attività di gestione delle strutture;
 - 3) l'attività di promozione, studio e ricerca;
 - 4) le attività educative e formative.

Art. 3

(Criteri e modalità di gestione degli ecomusei)

1. La gestione degli ecomusei deve prevedere:

- a) la predisposizione e l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, degli strumenti di pianificazione;
- b) il coinvolgimento attivo della comunità locale, nonché di enti pubblici e privati rappresentativi del territorio, di istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca e di enti del terzo settore;
- c) l'attivazione di processi ecomuseali sia nella fase di costruzione che di gestione dell'ecomuseo;
- d) lo svolgimento continuativo delle attività ecomuseali;
- e) una operatività basata su logiche di rete e processi partecipati.

Art. 4

(Requisiti per il riconoscimento regionale)

1. Possono ottenere il riconoscimento regionale gli ecomusei in possesso dei seguenti requisiti:

- a) un ambito territoriale ecomuseale;
- b) un patrimonio ecomuseale;
- c) uno statuto o un regolamento dal quale risulti la natura giuridica dell'ecomuseo quale organismo permanente e senza scopo di lucro che persegue istituzionalmente le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 9/2022. Lo statuto o il regolamento deve altresì contenere l'indicazione della sede legale e della sede operativa e dei requisiti di cui alle lettere a) e b), nonché le modalità organizzative e gestionali e le regole di funzionamento e programmazione dell'attività;
- d) essere gestiti da uno o più dei seguenti soggetti:
 - 1) enti locali o altri enti pubblici;
 - 2) associazioni, fondazioni culturali e ambientaliste e altri organismi senza scopo di lucro;

- 3) enti di gestione delle aree naturali protette nel cui territorio ricade l'ecomuseo;
- e) disporre di:
- 1) una sede operativa ubicata nel territorio regionale;
 - 2) un coordinatore tecnico-scientifico, incaricato con atto formale, in possesso di comprovate esperienze e competenze ecomuseali;
 - 3) personale dedicato alle attività ecomuseali, anche su base volontaria;
 - 4) almeno uno spazio espositivo adeguatamente allestito e adeguato all'accoglienza nel rispetto delle disposizioni statali normative vigenti;
 - 5) un sito web;
 - 6) una denominazione e un logo;
- f) essere operativi nel territorio di riferimento, con il coinvolgimento delle comunità locali, per un periodo di almeno due anni precedenti la data di presentazione della domanda di riconoscimento;
- g) avere predisposto un progetto di interpretazione ambientale e culturale finalizzato a realizzare il processo ecomuseale elaborato mediante un effettivo coinvolgimento della comunità locale nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 5.

2. L'ambito territoriale di cui alla lettera a) del comma 1 non può risultare sovrapposto a quello di altri ecomusei. Nell'ambito territoriale dell'ecomuseo possono essere presenti ecomusei tematici costituenti integrazione dell'ecomuseo stesso.

3. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 devono essere espressione del territorio considerato dall'ecomuseo.

4. L'apertura al pubblico dell'ecomuseo non può essere inferiore a dieci ore settimanali o almeno cinquanta giorni l'anno.

5. Lo spazio espositivo di cui al numero 4) della lettera e) del comma 1 può coincidere con la sede operativa dell'ecomuseo e utilizzare gli stessi locali.

6. Qualora i locali di cui al comma 5 non siano di proprietà del soggetto gestore, questo deve averne disponibilità per almeno cinque anni successivi alla domanda di riconoscimento.

7. Il sito web deve riportare gli orari di apertura dell'ecomuseo, un calendario degli eventi aggiornato mensilmente, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici di contatto nonché eventuali collegamenti con i canali social.

Art. 5

(Progetto di interpretazione ambientale e culturale)

1. Il progetto di interpretazione ambientale e culturale è elaborato mediante il coinvolgimento della comunità locale e illustra, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) le caratteristiche di omogeneità paesaggistica, culturale, ambientale, geografica e urbana dell'ambito territoriale di riferimento;
- b) le attività di ricognizione, inventariazione, catalogazione del patrimonio ecomuseale già realizzate o in corso, nonché le attività volte alla sua conservazione, recupero e valorizzazione;
- c) l'eventuale esistenza di rapporti di collaborazione e di scambio culturale con altri ecomusei già attivi anche in altre regioni italiane o europee o di convenzioni o intese con altri enti pubblici o privati rappresentativi del territorio, con istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca e con enti del terzo settore;
- d) l'assetto organizzativo, con particolare riguardo al personale dedicato alle attività ecomuseali;
- e) le attività ecomuseali realizzate nel periodo, di durata almeno biennale, antecedente la data di presentazione della domanda di riconoscimento specificandone tipologia e caratteristiche.

2. Il progetto di cui a questo articolo è corredato del programma triennale di attività, con relativo cronoprogramma e l'indicazione degli obiettivi strategici che si intendono perseguire, nonché del relativo piano di attuazione per ciascuna annualità comprensivo delle risorse economiche e finanziarie.

Art. 6

(Domanda di riconoscimento)

1. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4, che intendono ottenere il riconoscimento regionale ai sensi dell'articolo 7, presentano apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, al dirigente della struttura regionale competente dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno.

2. Ai fini di cui al comma 1, il dirigente della struttura regionale competente approva i modelli per la trasmissione della domanda attestante il possesso dei requisiti, unitamente agli allegati.

3. La documentazione di cui al comma 2 comprende la rappresentazione grafica del logo dell'ecomuseo.

4. Alla domanda può essere allegata ogni altra eventuale dichiarazione e attestazione significativa e utile per il riconoscimento.

Art. 7

(Riconoscimento regionale ed elenco degli ecomusei regionali)

1. La Giunta regionale, a seguito dell'istruttoria condotta dalla struttura organizzativa regionale competente, previa consultazione del Comitato tecnico-scientifico ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/2022, provvede al riconoscimento degli ecomusei.

2. Gli ecomusei riconosciuti sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 della l.r. 9/2022. L'elenco è pubblicato nel sito istituzionale della Regione.

3. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 consente l'utilizzo del logo degli ecomusei delle Marche previsto dal comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 9/2022, che gli ecomusei riconosciuti utilizzano congiuntamente al proprio.

4. Agli ecomusei inseriti nell'elenco è concesso un contributo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della l.r. 9/2022.

5. Gli ecomusei riconosciuti comunicano al dirigente della struttura regionale competente qualsiasi variazione dei requisiti di cui all'articolo 4 o del progetto di cui all'articolo 5, anche ai fini di cui all'articolo 8.

Art. 8

(Permanenza nell'elenco regionale)

1. Al fine della permanenza nell'elenco di cui all'articolo 7, i soggetti gestori degli ecomusei regionali riconosciuti, allo scadere della programmazione triennale:

- a) attestano il permanere dei requisiti di cui all'articolo 4;
- b) producono una relazione da cui risulti lo svolgimento del programma triennale di attività;
- c) aggiornano il programma triennale di attività corredato della documentazione di cui al comma 2 dell'articolo 5.

2. La perdita dei requisiti o il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dall'elenco.

Art. 9

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Limitatamente all'anno 2025, la domanda per il riconoscimento di cui all'articolo 6 può essere presentata nei termini stabiliti dalla Giunta regionale.